



Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
Pubblica della Provincia di Viterbo

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

Via Igino Garbini,78/A – 01100 Viterbo Tel. 0761/2931 Fax.761/227303 C.F. 80000910564 P.IVA 00061420568

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 11 DEL 31/01/2024

Oggetto: Ricorso per Accertamento tecnico preventivo in corso di causa promosso dalla Supino Group Srl., aggiudicataria dei lavori per l'efficientamento energetico e sismico degli immobili siti in Corchiano alla via Donatori di Sangue, pal. A/B/C. Nomina Consulente Tecnico di Parte

CIG N: B02DF5FA94.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che con atto di citazione notificato il 21 novembre 2023 la Supino Group S.r.l., aggiudicataria dei lavori per l'efficientamento energetico e sismico degli immobili siti in Corchiano alla via Donatori di Sangue, pal. A/B/C ha convenuto in giudizio l'ATER di Viterbo dinanzi al Tribunale di Viterbo-udienza del 26 marzo 2024, al fine di sentire dichiarare illegittima la determina n. 313 del 24 ottobre 2023 avente ad oggetto la risoluzione contrattuale ex art. 108 DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto di appalto stipula con l'Azienda il 21 giugno 2023;

che con determina n. 368 del 28/12/2023 è stato conferito l'incarico per la costituzione nel giudizio in questione all'Avv. Carmelo Ratano;

VISTO il Ricorso per Accertamento tecnico preventivo in corso di causa promosso dalla Supino Group Srl e notificato all'Azienda lo scorso 22 dicembre con fissazione dell'udienza al prossimo 11 di gennaio;

VISTA la determinazione n. 369 del 28/12/2023 con la quale è stato dato mandato all'avv. Carmelo Ratano di rappresentare l'Ente nel giudizio *de quo*;

VISTA la nota pervenuta lo scorso 8 gennaio con la quale l'Avv. Carmelo Ratano evidenzia la necessità di nominare un consulente tecnico di parte, indicando, stante l'urgenza, un professionista, l'ing. Armando Massimiliano Piergentili, iscritto all'elenco dell'Azienda dei tecnici-profilo ingegnere del quale il legale medesimo ha "ricevuto ottime e puntuali referenze tecnico professionali di idoneità a ricoprire il predetto incarico";

CONSIDERATO che:

-l'attività di consulente tecnico di parte del processo, come delineata negli artt. 61, 62, 87 e 194 del C.P.C. consiste in attività strettamente processuale relativa agli aspetti tecnici della causa;

- l'incarico di C.T.P. costituisce appalto di servizi legali, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e come tale escluso dall'applicazione delle norme di dettaglio del nuovo Codice degli Appalti, fatti salvi i principi generali come riportati all'art. 4 del codice stesso secondo cui «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»;
- trattandosi di incarico conferito ad hoc e non affidamento della gestione del contenzioso in modo continuativo e periodico, non costituisce appalto, ma contratto d'opera professionale;

Richiamate le "Linee Guida n. 12/2018" dell'ANAC - Affidamento dei servizi legali - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 - che giustificano gli affidamenti diretti di servizi legali relativi ad una singola rappresentanza in giudizio in casi particolari di urgenza come il presente;

Preso atto che lo stesso Codice degli Appalti, all'art. 36 comma 2 lett. a) e ss.mm.ii., consente affidamenti diretti, adeguatamente motivati, di servizi di importo inferiore ad € 139.000 da intendersi al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri accessori;

Vista la richiesta di preventivo di spesa trasmessa all'Ing. Armando Massimiliano Piergentili e la conseguente nota di riscontro mediante la quale il professionista ha quantificato le proprie spettanze in euro 3.000,00 esclusa CNPAIA e Iva;

Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al citato professionista, né risultano altri incarichi, anche non professionali, che possono interferire con lo svolgimento dell'attività di consulenza richiesta;

Ritenuto, alla luce di quanto premesso e considerato, di affidare l'incarico di consulente tecnico di parte dell'Ente nel giudizio RG n. 2595/2023-1-Tribunale di Viterbo all'Ing. Armando Massimiliano Piergentili;

VERIFICATA, dall'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, la disponibilità della somma di € 3.000,00 oltre ad € 120,00 (CNPAIA del 4%) sul capitolo n. 3080510000 "Procedimenti Legali-Contenzioso Imprese".

IL Responsabile dell'Ufficio
F.to Dr.ssa Simona Laureti

Pren. N° 317 del 08 /01/2024

ATTESO CHE spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art.11 comma 3, lettera e) della L.R. 3 settembre 2002 n.30 e dell'art.12, comma 4, lett. g) dello Statuto dell'Ente

DETERMINA

- di nominare quale consulente tecnico di parte nel giudizio R.G n. 2595/2023-1 del Tribunale di Viterbo l'Ing. Armando Massimiliano Piergentili con studio in Corchiano (VT) piazza S. Biagio n. 16;
- di prevedere, a copertura della relativa spesa, l'importo di € 3.000,00 oltre CNPAIA di € 120,00, sul capitolo n. 3080510000 "Procedimenti Legali-Contenzioso Imprese";
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità sul portale "Amministrazione Trasparente" del profilo dell'Azienda, nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 a cura del RUP.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Avv. Fabrizio Urbani